

N. R.G. 9/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ada Raffaella Mazzarelli Presidente

Dott. Raffaella Brogi, Giudice rel.

Dott. Maria Iannone Giudice

nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto al n. r.g. 9/2016:

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che a proposto reclamo avverso il decreto con il quale, in data 13 giugno 2016, il Tribunale di Prato ha disposto, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012, l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio, disciplinata negli artt. 14-*ter* s.s. della l. n. 3/2012 nei confronti di _____

La parte reclamante ha esposto di essere creditrice del sig. _____ nei confronti del quale aveva iniziato un'esecuzione immobiliare, sospesa in data 25 giugno 2016 dal Tribunale di Firenze, a seguito dell'istanza presentata dal liquidatore nominato nella procedura di sovraindebitamento.

Il decreto ex art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012 emesso dal Tribunale di Prato è stato impugnato per i seguenti motivi:

- 1) inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni, in ragione della presenza di atti in frode compiuti nel quinquennio. Il decreto impugnato ha erroneamente escluso tale motivo di inammissibilità, ritenendo sufficiente che il fondo patrimoniale, costituito dal sig.



2010, fosse stato sciolto in data 17/3/2015. Per tale periodo, infatti, è stato impedito ai creditori personali del sig. ██████████ di aggredire gli immobili di proprietà di quest'ultimo posti in Firenze, Pratovecchio e Rosignano Marittimo, poiché inclusi nel fondo patrimoniale, costringendo, in tal modo, i creditori ad adire il tribunale di Firenze per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

- 2) l'atto di scioglimento è strumentale al tentativo di accedere alla procedura di sovraindebitamento, così come lo è la circostanza del trasferimento della residenza del ██████████ da Firenze a Prato, avvenuto in data 25 febbraio 2016, in modo da presentare l'istanza ex art. 14-ter l. n. 3/2012 ad un tribunale diverso da quello fiorentino, che per ben due volte, nel 2015, aveva dichiarato inammissibile tale istanza. In particolare, nel secondo provvedimento il Tribunale di Firenze aveva ritenuto l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, co. 2, l. n. 3/2012 per il fatto che nel quinquennio anteriore il debitore aveva, comunque, proposto altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Si è costituita la parte reclamata, la quale ha rilevato:

- 1) in rito: l'improcedibilità del reclamo. Nella specie il decreto impugnato è stato allegato all'istanza di dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva n. 669/2010 pendente presso il Tribunale di Firenze depositata dal liquidatore dr. Pieri, in data 16 giugno 2016 ed inserito nel fascicolo telematico in data 17 giugno 2016. In data 21 giugno 2016 la cancelleria delle esecuzioni ha comunicato a mezzo pec il provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare. Non è pertanto vero che il reclamante sia venuto a conoscenza del decreto impugnato solo in data 25 giugno 2016;
- 2) nel merito il reclamo è infondato: l'atto di scioglimento del fondo patrimoniale avvenuto in data 18 marzo 2015, lungi dall'essere atto in frode ai creditori, è al contrario un atto che agevola la liquidazione del patrimonio ad opera dei creditori. Non è poi corretta, alla luce di Cass. n. 1869/2016, l'interpretazione del reclamante circa la sussistenza dei requisiti di inammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. b) l. n. 3/2012.



Ritenuto che è infondata la questione preliminare relativa alla tardività del reclamo, considerato che la parte reclamante ha depositato il reclamo in data 1 luglio 2016.

Ritenuto che i motivi di reclamo avverso il decreto ex art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012 sono sostanzialmente due ed attengono ai requisiti di ammissibilità della procedura individuati negli artt. 7, co. 2, lett. b) e art. 14-*quinquies*, co. 1 l. n. 3/2012.

Ritenuto che il primo motivo attiene ad un requisito di ammissibilità alla procedura, individuato nell'art. 7, co. 2, lett. b) l. n. 3/2012, laddove prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore "*ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.*". L'interpretazione del sintagma "*aver fatto ricorso*", nonostante la genericità della formulazione, non può che essere riferibile – come evidenziato in un recente intervento del giudice di legittimità (Cass. n. 1869/2016) – alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura.

Ora è indubitabile che nell'ambito delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012 – ferme restando le peculiarità riconducibili ai diversi archetipi della legge fallimentare sui quali le stesse sono modellate – gli effetti minimi della procedura non possono che prodursi che con il decreto di apertura.

Con specifico riferimento alla procedura di liquidazione dei beni è pertanto l'emissione del decreto ex art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012 a comportare per il debitore l'ingresso pieno nella regolazione concorsuale della propria situazione di sovraindebitamento e, con essa, la preclusione della prosecuzione o dell'inizio di procedure esecutive individuali ad opera dei creditori. In base all'art. 14-*quinquies*, co. 2, lett. b) l. n. 3/2012, infatti, con il decreto di apertura della liquidazione il giudice: "*dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*" Tale norma, in piena corrispondenza all'art. 51 l.f., garantisce l'effettività del concorso formale dei creditori, precludendo il conseguimento di singoli posizioni di privilegio processuale.



La declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione dei beni, invece, preclude la produzione di tutti gli effetti disciplinati nell'art. 14-*quinquies* l.f., compresa la sospensione di eventuali iniziative esecutive individuali, *medio tempore*, intraprese dai creditori. Non è, quindi, configurabile alcuna ragione ostativa alla successiva ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-*ter* s.s. l. n. 3/2012, dal momento che, in mancanza di un formale decreto di apertura della liquidazione, non si è prodotto alcun effetto sospensivo o preclusivo di iniziative esecutive o cautelari da parte dei singoli creditori.

Nella specie, prima del decreto oggetto della presente impugnazione, ci sono due provvedimenti di inammissibilità emessi dal Tribunale di Firenze. Con il primo (3 febbraio 2015) la domanda ex art. 14-*ter* l. n. 3/2012 è stata dichiarata inammissibile per il compimento di atti di frode nell'arco del quinquennio anteriore alla presentazione della domanda. Il secondo (7 maggio 2015) ha, poi, dichiarato nuovamente inammissibile la domanda in ragione del precedente provvedimento di inammissibilità, ancorché fossero ormai decorsi cinque anni dal compimento degli atti di frode.

Nessuno di tali provvedimenti, tuttavia, ha determinato la fruizione di alcun effetto tra quelli conseguenti all'apertura della procedura liquidatoria nei confronti del debitore istante, con la conseguenza che, alla luce dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile in merito all'art. 7, co. 2, lett. b) l. n. 3/2012, nessuno dei due può rilevare ai fini della declaratoria di inammissibilità anche della presente procedura.

In relazione al cambio di residenza del sig. ██████████ avvenuto in data 26 febbraio 2016, occorre rilevare che nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all'art. 9, co. 2, l.f., che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell'anno anteriore al deposito dell'istanza.

Com'è noto la norma è finalizzata ad evitare il c.d. *forum shopping* e, conseguentemente, a far sì che l'imprenditore non possa scegliere il tribunale presso il quale far regolare la propria situazione di insolvenza o, comunque, di crisi.

L'art. 9, co., 1 l. n. 3/2012 prevede, invece, che: “*La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale.*”. L'art. 14-*ter* l. n. 3/2012 stabilisce, poi, che la



domanda di liquidazione dei beni è presentata presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 9, co. 1.

L'ermeneusi letterale del combinato disposto dalle due norme appena richiamata porta, in primo luogo, a ritenere che non possa trovare applicazione analogica l'art. 9, co. 2, l.f. e, in secondo luogo, che eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in funzione strumentale, possano determinare una declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la propria residenza (o sede) solo laddove emergano e siano provati elementi dai quali ricavare, quanto meno in via critica, il carattere fittizio del trasferimento di residenza. Nella specie, tuttavia, il creditore reclamante non solo non ha provato, ma neppure ha fornito alcuna allegazione sul punto.

Ritenuto che il secondo costituisce un motivo di ammissibilità individuato nell'art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012 costituito dal mancato compimento di atti di frode ai creditori, riconducibili, secondo una condivisibile opinione, a quelli menzionati nell'art. 16 l. n. 3/2012, che prevede un'apposita sanzione penale. Tralasciando nella presente sede le critiche mosse a tale perimetrazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'istituto della liquidazione dei beni del patrimonio – che colloca un requisito di meritevolezza nella fase di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, anziché nella fase di esdebitazione – occorre rilevare come l'“*assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni*” ex art. 14-*quinquies*, co. 1, l. n. 3/2012 non possa che essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti. In altre parole non può essere avallata un'interpretazione, come quella sostenuta da parte reclamante, che fa decorrere il quinquennio non già dalla data di compimento dell'atto, ma dal momento in cui i suoi effetti negativi per i creditori siano venuti meno.

Tale interpretazione, infatti, nel dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza chiesto per l'accesso ad una procedura di tipo liquidatorio andrebbe a danneggiare non tanto il debitore (che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ma solo dopo un termine di almeno quattro anni, pari alla durata necessaria della procedura *de qua*), quanto piuttosto gli altri



creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l'attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un'effettiva e piena *par condicio creditorum*. Se è vero che il debitore mira a conseguire con la liquidazione dei beni il beneficio dell'esdebitazione, è altrettanto vero che tale beneficio non è automatico, ma viene attuato in conseguenza di un procedimento successivo alla chiusura della procedura che ha una durata minima di quattro anni. Nell'ambito di tale procedimento, inoltre, è previsto un momento di interlocuzione necessaria con i creditori non soddisfatti (art. art. 14-*terdecies*, co. 4, l. n. 3/2012), i quali in tale sede potranno ben far valere i loro motivi contrari alla liberazione definitiva del debitore dalle proprie obbligazioni (oltre ad avere la legittimazione a chiedere la revoca del decreto che concede l'esdebitazione nelle ipotesi di cui all'art. 14-*terdecies* l. n. 3/2012).

Nella specie, peraltro, lo scioglimento del fondo patrimoniale del 17 marzo 2015 ha fatto sì che i beni intestati al sig. potessero confluire nella procedura di liquidazione ex art. 14-*ter* l. n. 3/2012, eliminando così un ostacolo alla liquidazione dei beni precedentemente inseriti nel fondo, con la conseguenza che il venir meno del vincolo sugli stessi non pone alcun problema in ordine all'ammissione della parte reclamata alla procedura di liquidazione del patrimonio. Tanto più che in tal modo tutti i creditori possono concorrere sul ricavato della vendita dei beni e non solo quelli che abbiano esperito vittoriosamente l'eventuale azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

In conclusione, il provvedimento di apertura della liquidazione ha determinato sì la sospensione delle procedure esecutive già in corso, ma in relazione all'espletamento di una procedura concorsuale in cui l'intero patrimonio del debitore sarà liquidato senza alcuna soluzione di continuità rispetto alle pregresse procedure individuali in corso.

L'anticipazione della valutazione del requisito di meritevolezza alla fase di apertura di una procedura di stampo liquidatorio non può, quindi, essere spinta fino a darne un'interpretazione estensiva al punto da pregiudicare gli interessi di tutti gli altri creditori. Alla luce di quanto esposto il reclamo, in quanto infondato, deve essere rigettato, con la condanna della parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore



P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

condanna la parte reclamante a pagare in favore della parte reclamata le spese del presente procedimento, liquidate in € 2.698,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 28 settembre 2016

Il Presidente

dott. ADA RAFFAELLA MAZZARELLI

Il Giudice rel. ed est.

Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

IL CASO.it

